



**REGOLAMENTO COMUNALE  
DELLA CONSULTA  
PER LA LEGALITÀ**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 204 del 15.12.2021

## **TITOLO I**

### ***PREMESSA***

1. L'Amministrazione Comunale pone tra i suoi obiettivi primari quelli di tutelare la dignità umana, tutelare il proprio territorio e la propria comunità nel pieno rispetto delle leggi di ogni ordine e grado e di sviluppare la cultura della legalità nonché perseguire, attraverso la propria azione, l'uguaglianza sostanziale dei cittadini ed una sempre maggiore giustizia sociale. Per il raggiungimento di tali obiettivi promuove la costituzione della Consulta Comunale per la Legalità.
2. L'Amministrazione comunale, anche attraverso la Consulta Comunale per la Legalità, collabora, nel pieno rispetto dei ruoli reciproci, con il costituendo Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso nella lotta all'illegalità ed è compartecipe dell'azione di contrasto e di prevenzione poiché favorisce la diffusione e il radicamento di valori di legalità.
3. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di funzionamento della Consulta Comunale per la Legalità.

### ***Art. 1 - OGGETTO***

1. La Consulta è un organismo di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, promossa dal Comune.

2. È istituita presso il Comune di Aosta la “Consulta Comunale per la Legalità” (di seguito “Consulta”).
3. La Consulta nasce a tutela delle istituzioni democratiche ed è strumento di prevenzione e contrasto a comportamenti improntati all’illegalità.

### **Art. 2 - SEDE - FUNZIONI**

1. La Consulta ha sede nel Palazzo Comunale e si riunisce, di norma, nella Sala Consigliare.
2. Ha funzione consultiva, di proposta e di stimolo per gli atti di competenza dell’Amministrazione Comunale finalizzati alla diffusione della legalità ed al contrasto alle mafie.
3. Ha il compito di raccordo tra l’Amministrazione Comunale e l’Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso.

### **Art. 3 - FINALITÀ**

1. La Consulta ha il compito di perseguire gli scopi istitutivi di cui ai precedenti articoli. Ha altresì il compito di:
  - stimolare e favorire l’attivazione di molteplici e diversificate iniziative capaci di promuovere sul territorio, soprattutto fra le giovani generazioni, la più ampia educazione alla legalità e alla conoscenza delle istituzioni e al rispetto delle leggi per favorire maggiori livelli di democrazia e di correttezza dei comportamenti dei cittadini;

- promuovere studi e ricerche in materia di sicurezza e tutela del cittadino;
- pronunciarsi sulle questioni che gli organi comunali ritengano opportuno sottoporle, esprimendo pareri non vincolanti;
- suggerire all'Amministrazione Comunale programmi di intervento che siano diretti a promuovere, garantire e valorizzare la cultura della legalità.

#### **Art. 4 - COMPITI**

##### 1. La Consulta nell'ambito delle proprie competenze:

- avanza proposte al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco per l'adozione di atti di loro competenza;
- esprime agli organi del Comune, su loro richiesta o di propria iniziativa, pareri preventivi, nelle materie di competenza della stessa Consulta;
- rivolge interrogazioni al Sindaco o alla Giunta, nelle materie di competenza della stessa Consulta;
- formula proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali;
- può chiedere al Sindaco la partecipazione di Dirigenti e/o funzionari comunali alle sedute della Consulta per l'esposizione di particolari problematiche;
- può invitare i rappresentanti delle forze dell'ordine, presenti sul territorio, per la discussione di argomenti di pubblica sicurezza.

2. Gli organi competenti provvedono a dare riscontro alle proposte, pareri e interrogazioni, entro 60 giorni dal ricevimento.
3. La Consulta deve tutelare i principi della Costituzione Repubblicana, per cui deve proporre iniziative tese a contrastare ogni forma di discriminazione.

## TITOLO II

### ***Art. 5 - ISTITUZIONE e COMPOSIZIONE***

1. La Consulta è formata da un numero minimo di 7 ad un massimo di 30 componenti.
2. Hanno diritto a far parte della Consulta, i cui componenti saranno scelti dal Consiglio Comunale, i rappresentanti di:
  - **Associazioni di volontariato e di promozione sociale** (1 rappresentante per ogni associazione) che operino nel territorio comunale iscritte al Registro regionale del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale presso l'assessorato Sanità, salute e Politiche Sociali della Regione Valle d'Aosta, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e che perseguano la promozione di una cultura della legalità democratica;
  - **Consiglio Comunale** 1 componente per ciascun gruppo consiliare;
  - **Il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale** (componenti di diritto).

3. Le associazioni sopra indicate devono avere sede legale e/o operativa sul territorio comunale.
4. Ai fini della partecipazione alla Consulta, le associazioni di cui sopra indirizzano al Presidente del Consiglio Comunale apposita domanda, previa divulgazione di apposito avviso da pubblicare sul sito internet del Comune e altre idonee forme di pubblicità.
5. I rappresentanti designati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità che prevedono le seguenti condizioni:
  - a. non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli organi e/o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dai pubblici uffici;
  - b. non siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - c. non siano state condannati con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 648 del Codice di Procedura Penale, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una qualsivoglia pena stabilita dal Codice Penale;
  - d. non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.
6. Le condizioni di cui sopra dovranno essere autocertificate, per ciascun rappresentante designato.

7. I rappresentanti designati devono sottoscrivere la Carta di Avviso Pubblico.
8. Le candidature di cui ai commi 1 e 2 (con esclusione di Consiglieri comunali) debbono pervenire al Presidente del Consiglio Comunale secondo le modalità previste dal relativo bando. L'ufficio di supporto per l'anticorruzione predispone un elenco delle candidature pervenute, dopo aver verificato la correttezza e la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5. Sulla base dell'elenco predisposto, la Giunta comunale nomina i componenti.
9. Durante il periodo di carica della Consulta, altri componenti di cui ai commi 1 e 2 possono far pervenire istanza di candidatura con le modalità indicate al Comma 4.

#### ***Art. 6 - INSEDIAMENTO E NOMINA PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE***

1. La prima seduta della Consulta dovrà essere convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio comunale.
2. Nella prima seduta la Consulta elegge al proprio interno, con voto palese e a maggioranza dei voti espressi:
  - il Presidente;
  - il Vice Presidente, cui spetta di svolgere le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
3. La carica di Presidente non potrà essere ricoperta da rappresentanti del Consiglio Comunale.

## **Art. 7 - CONVOCAZIONI / FUNZIONAMENTO / VALIDITÀ DELLE SEDUTE**

1. Le riunioni della Consulta successive alla prima seduta sono convocate e presiedute dal Presidente.
2. La Consulta nomina, all'inizio di ogni incontro, un/una segretario/a che redige il verbale della seduta, e registra le presenze. Il verbale della seduta viene sottoscritto dal/la Presidente e dal/la Segretario/a, ed è portato in lettura nella seduta successiva.
3. I verbali delle sedute verranno inviati, dopo ogni seduta, a tutti i Consiglieri Comunali.
4. Può inoltre essere convocata per determinazione del Presidente, su iniziativa di almeno un terzo dei componenti, o su richiesta dell'Assessore competente o del Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale.
5. La convocazione della Consulta è fatta dal Presidente tramite email contenente l'elenco degli argomenti in discussione, da recapitare ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta.
6. Per la validità delle sedute occorre che siano presenti almeno un terzo dei componenti.
7. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
8. Anche in mancanza del numero legale può essere avviata la discussione ed è prevista la redazione del verbale della seduta.
9. La partecipazione alle riunioni della Consulta è gratuita e volontaria.
10. I componenti e i loro delegati che non dovessero presenziare alle riunioni per un anno solare decadono dall'incarico e saranno sostituiti.



11. La perdita della carica di Consigliere comunale comporta la decadenza da componente della Consulta.

### ***Art. 8 - DURATA***

1. La durata in carica della Consulta coincide con quella del Consiglio Comunale.

### ***Art. 9 - SEDE E RISORSE***

1. Per l'assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, la Consulta si avvale dei Servizi e degli uffici del Comune. La Consulta non ha una propria gestione finanziaria non disponendo di proprie risorse.

### ***Art. 10 - FORMAZIONE***

1. Almeno una volta all'anno è prevista un incontro di formazione con esperti.

### ***ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE***

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore dopo tale pubblicazione.